

---

# **Regolamento d'ammissione, dimissione ed esclusione dei membri collettivi, individuali e solidali della SGB- FSS**

Stato: Maggio 2024



**SGB-FSS**  
*Schweizerischer Gehörlosenbund*  
*Fédération Suisse des Sourds*  
*Federazione Svizzera dei Sordi*

## INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 4 dei suoi statuti, la Federazione Svizzera dei Sordi (SGB-FSS) ha membri collettivi, individuali e solidali

## MEMBRI

La SGB-FSS distingue tra quattro categorie di membri, ovvero:

- 1) Membri collettivi
- 2) Membri individuali
- 3) Membri solidali
- 4) Membri onorari

### 1. MEMBRI COLLETTIVI

Ai sensi dell'art. 4 degli statuti, i membri collettivi sono organizzazioni di pubblica utilità che si impegnano a favore delle persone udioleso o sordocieche e le coinvolgono attivamente nei piani e nelle decisioni che le riguardano.

#### 1.1. AMMISSIONE

La richiesta di ammissione di una persona giuridica per la categoria membro collettivo deve essere presentata per iscritto almeno 8 settimane prima dell'assemblea dei delegati al segretariato SGB-FSS della rispettiva regione linguistica.

Alla richiesta di ammissione vanno allegati i documenti seguenti:

- statuti;
- estratto del verbale dell'assemblea che ha accolto la richiesta di ammissione;
- motivo della richiesta di ammissione;
- rapporto annuale con indicazione del numero di membri.

I membri collettivi possono richiedere il modulo per la richiesta di ammissione presso il segretariato della rispettiva regione linguistica o scaricarlo da Internet sul sito [www.sgb-fss.ch](http://www.sgb-fss.ch).

Il comitato direttore esamina preventivamente la richiesta di ammissione e presenta una raccomandazione di voto all'assemblea dei delegati. Insieme all'ordine del giorno, i delegati dell'assemblea dei delegati ricevono anche le richieste e una breve descrizione delle organizzazioni candidate.

In caso di dubbio in merito all'assegnazione a una delle quattro categorie di membri, spetta al comitato

direttore stabilire la categoria di appartenenza da sottoporre all'assemblea dei delegati.

I membri collettivi vengono assegnati a una delle regioni in base alla loro sede giuridica.

#### 1.2. QUOTA SOCIALE

La quota annuale per i membri collettivi ammonta a CHF 200.00.

La quota sociale deve essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Le associazioni devono inviare ogni anno il proprio rapporto annuale indicando il numero aggiornato dei membri.

#### 1.3. DIRITTO DI VOTO E DI ELEZIONE

I membri collettivi hanno diritto di voto e di elezione.

Solo i membri collettivi che hanno pagato la quota sociale per l'anno in corso possono partecipare all'assemblea dei delegati ed esercitare il proprio diritto di voto e di elezione.

#### 1.4. PRESTAZIONI

I membri collettivi beneficiano delle prestazioni seguenti:

- ricevono regolarmente la newsletter elettronica e vengono informati in merito alle attività della SGB-FSS;
- vengono regolarmente informati in merito alle offerte e ai servizi attuali della SGB-FSS;
- Consulenza legale in conformità con i Regolamenti sui servizi legali.

#### 1.5. DIMISSIONI

Un membro collettivo può comunicare le proprie dimissioni per la fine dell'anno civile per iscritto al segretariato della rispettiva regione linguistica rispettando un termine di disdetta di tre mesi.

In caso di scioglimento di un'associazione nella categoria membro collettivo, l'affiliazione si estingue immediatamente.

#### 1.6. ESCLUSIONE

Su proposta del comitato direttore o di un membro collettivo, l'assemblea dei delegati può escludere un membro collettivo dall'associazione se questi non paga la quota sociale come membro collettivo neanche dopo aver ricevuto la seconda lettera di sollecito oppure se il suo comportamento è sostanzialmente lesivo degli interessi dell'associazione.

Con l'esclusione, la validità dell'affiliazione decade automaticamente per la fine dell'anno civile.

## **2. MEMBRI INDIVIDUALI**

Ai sensi dell'articolo 4 degli statuti, sono membri individuali le persone fisiche che si dichiarano d'accordo con le finalità della SGB-FSS e sono disposte a promuovere la realizzazione di tali obiettivi nell'ambito delle loro possibilità.

### **2.1. AMMISSIONE**

Tutte le persone fisiche possono diventare membri individuali della SGB-FSS.

I membri individuali possono richiedere il modulo per la richiesta di ammissione presso il segretariato della rispettiva regione linguistica o scaricarlo da Internet sul sito [www.sgb-fss.ch](http://www.sgb-fss.ch).

L'ammissione è valida non appena il modulo interamente compilato è stato consegnato al segretariato regionale ed è stata pagata la quota sociale per l'anno in corso prevista per i membri individuali.

### **2.2. QUOTA SOCIALE**

La quota annuale per i membri individuali ammonta a CHF 50.00.

La quota sociale deve essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Anche i giovani fino ai 18 anni compiuti possono presentare una richiesta di ammissione inoltrando il relativo modulo al segretariato SGB-FSS della propria regione linguistica, ma non sono tenuti a versare la quota. Per i minorenni è richiesto il consenso dei genitori.

### **2.3. DIRITTO DI VOTO E DI ELEZIONE**

Ai sensi dell'articolo 4 degli statuti, il membro individuale non ha diritto di voto né di elezione all'assemblea dei delegati.

### **2.4. PRESTAZIONI**

I membri individuali beneficiano delle prestazioni seguenti:

- vengono regolarmente informati in merito alle offerte e ai servizi attuali della SGB-FSS;
- sono invitati all'assemblea dei delegati della SGB-FSS;
- Consulenza legale in conformità con i Regolamenti sui servizi legali;

## **2.5. DIMISSIONI**

Un membro individuale può comunicare le proprie dimissioni per la fine dell'anno civile per iscritto al segretariato della rispettiva regione linguistica rispettando un termine di disdetta di tre mesi.

## **2.6. ESCLUSIONE**

Il comitato direttore può escludere un membro individuale dall'associazione se questi non paga la quota sociale come membro individuale neanche dopo aver ricevuto la seconda lettera di sollecito oppure se il suo comportamento è sostanzialmente lesivo degli interessi dell'associazione.

Con l'esclusione decade immediatamente anche l'affiliazione.

## **3. MEMBRI SOLIDALI**

Ai sensi dell'articolo 4 degli statuti, i membri solidali sono organizzazioni (persone giuridiche) che sostengono una partecipazione piena ed efficace delle persone udiolese o sordocieche. Le organizzazioni che soddisfano i criteri indicati al punto «1. Membri collettivi» non possono diventare membri solidali.

### **3.1. AMMISSIONE**

La richiesta di ammissione di un'organizzazione candidata per la categoria di membro solidale deve essere presentata per iscritto almeno 8 settimane prima dell'assemblea dei delegati al segretariato SGB-FSS della rispettiva regione linguistica.

Alla richiesta di ammissione vanno allegati i documenti seguenti:

- statuti;
- motivo della richiesta di ammissione;
- rapporto annuale.

I membri solidali possono richiedere il modulo per la richiesta di ammissione presso il segretariato della rispettiva regione linguistica o scaricarlo da Internet sul sito [www.sgb-fss.ch](http://www.sgb-fss.ch).

Il comitato direttore esamina preventivamente la richiesta di ammissione e presenta una raccomandazione di voto all'assemblea dei delegati. Insieme all'ordine del giorno, i delegati dell'assemblea dei delegati ricevono anche le richieste e una breve descrizione delle organizzazioni candidate.

In caso di dubbio in merito all'assegnazione a una delle quattro categorie di membri, spetta al comitato

direttore stabilire la categoria di appartenenza da sottoporre all'assemblea dei delegati.

I membri solidali vengono assegnati a una delle regioni in base alla loro sede giuridica.

### **3.2. QUOTA SOCIALE**

---

La quota annuale per i membri solidali consiste in un forfait di CHF 750.00.

Il comitato direttore può definire a titolo eccezionale un importo forfettario diverso a seconda della capacità finanziaria dell'organizzazione.

### **3.3. DIRITTO DI VOTO E DI ELEZIONE**

---

Ai sensi dell'articolo 4 degli statuti, il membro solidale non ha diritto di voto né di elezione all'assemblea dei delegati.

### **3.4. PRESTAZIONI**

---

I membri solidali beneficiano delle prestazioni seguenti:

- vengono regolarmente informati in merito alle offerte e ai servizi attuali della SGB-FSS;
- sono invitati all'assemblea dei delegati della SGB-FSS;
- Consulenza legale in conformità con i Regolamenti sui servizi legali;

### **3.5. DIMISSIONI**

---

Un membro solidale può comunicare le proprie dimissioni per la fine dell'anno civile per iscritto al segretariato della rispettiva regione linguistica rispettando un termine di disdetta di tre mesi.

In caso di scioglimento di un'associazione nella categoria membro solidale, l'affiliazione si estingue immediatamente.

### **3.6. ESCLUSIONE**

---

Su proposta del comitato direttore o di un membro collettivo, l'assemblea dei delegati può escludere un membro solidale dall'associazione se questi non paga la quota sociale neanche dopo aver ricevuto la seconda lettera di sollecito oppure se il suo comportamento è sostanzialmente lesivo degli interessi dell'associazione.

Con l'esclusione decade immediatamente anche la validità dell'affiliazione.

## **4. MEMBRI ONORARI / PRESIDENTI ONORARI**

---

Ai sensi dell'articolo 18 degli statuti, i membri del comitato direttore e i presidenti che per anni hanno

dimostrato un impegno straordinario a favore dell'associazione possono essere nominati membri onorari o presidenti onorari dall'assemblea dei delegati.

### **4.1. PROCESSO DI NOMINA**

---

Almeno due membri collettivi o membri del comitato direttore della SGB-FSS possono proporre al presidente del comitato direttore il nome di una persona da nominare come membro onorario o presidente onorario.

Alla richiesta di nomina vanno allegati i documenti seguenti:

- breve biografia del potenziale destinatario del titolo onorifico;
- illustrazione delle prestazioni e dei motivi per il conferimento dell'affiliazione/della presidenza onoraria.

La nomina all'affiliazione e/o alla presidenza onoraria deve essere presentata per iscritto almeno 8 settimane prima dell'assemblea dei delegati al segretariato SGB-FSS della rispettiva regione linguistica.

### **4.2. QUOTA SOCIALE**

---

L'affiliazione/la presidenza onoraria è gratuita.

### **4.3. DIRITTO DI VOTO E DI ELEZIONE**

---

Ai sensi dell'articolo 18 degli statuti, il membro onorario risp. il presidente onorario non ha diritto di voto né di elezione all'assemblea dei delegati.

### **4.4. PRESTAZIONI**

---

I membri e i presidenti onorari beneficiano delle prestazioni seguenti:

- vengono regolarmente informati in merito alle offerte e ai servizi attuali della SGB-FSS;
- sono invitati all'assemblea dei delegati della SGB-FSS;
- Consulenza legale in conformità con i Regolamenti sui servizi legali;

### **4.5. DIMISSIONI**

---

Un membro/presidente onorario può comunicare le proprie dimissioni per la fine dell'anno civile per iscritto al segretariato della rispettiva regione linguistica rispettando un termine di disdetta di tre mesi.

In caso di decesso, l'affiliazione si estingue con effetto immediato.

#### **4.6. ESCLUSIONE**

---

Su proposta del comitato direttore o di un membro collettivo, l'assemblea dei delegati può escludere un membro/presidente onorario dall'associazione se il suo comportamento è sostanzialmente lesivo degli interessi della federazione.

Con l'esclusione decade immediatamente anche la validità dell'affiliazione.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**


L'aumento dei contributi annuali per i membri individuali e collettivi è stato approvato dall'assemblea dei delegati del 3 giugno 2023.

Per tutte le affiliazioni, le prestazioni per la consulenza legale sono state adattate al regolamento dei servizi legali. Il regolamento di affiliazione è stato adottato dai membri collettivi in occasione dell'Assemblea dei delegati del 25 maggio 2024.

Entra in vigore da subito e sostituisce tutti i precedenti regolamenti dei membri.

Zurigo, 25 maggio 2024

Federazione Svizzera dei Sordi SGB-FSS



Regula Perrollaz, Presidente



Dott.ssa Tatjana Binggeli, Direttrice generale